



Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 9 del 1 settembre 2023 – Testo unico sulla pubblicazione e codifica delle leggi

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I -Definizioni

Art. 1

(Nome della legge)

Si potrà fare riferimento alla presente legge come “Testo unico sulle pubblicazione e codifica delle leggi” o “LL sulla codifica”.

Art. 2

(Ufficio per la Revisione Legale)

L'Ufficio per la Revisione Legale è un ufficio tecnico, di responsabilità del Presidente del Senato, incaricato della compilazione, codifica e pubblicazione delle leggi della Repubblica.

Art. 3

(Leggi permanenti)

L'Ufficio per la Revisione Legale deve provvedere alla codifica e compilazione ufficiale delle leggi permanenti della Repubblica.

Sono escluse dalla codifica quelle leggi o le loro parti che:

- (a) si applicano a una situazione contingente; oppure
- (b) sono decreti-legge non convertiti;
- (c) sono leggi di abrogazione, modifica, nomina o ratifica.

Titolo II - Pubblicazione delle leggi

Art. 1

(Pubblicazione delle leggi)

Il testo di ciascuna legge approvata dal Senato della Repubblica è trasmessa all'Ufficio per la Revisione Legale, che procede alla trascrizione secondo le proprie linee guida.

La legge è necessariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale in formato elettronico PDF.

Art. 2
(Titolazione delle leggi)

Ciascuna legge è titolata con la data di promulgazione e un numero progressivo riferito all'anno, oltre al titolo eventualmente indicato dal legislatore.

Titolo III - Codificazione delle leggi

Art. 1
(Codice tematico)

Ciascun codice è dedicato a una materia specifica, e racchiude in modo coerente e organico le leggi che trattano quella materia.

L'Ufficio per la Revisione Legale decide della classificazione delle leggi per materia, e può classificare articoli diversi di una stessa legge in codici diversi.

Art. 2
(Titolazione del codice)

Ciascun codice deve avere un nome unico e riconoscibile, preceduto dalle espressioni "codice" o "testo unico", tranne per le eccezioni dettate dalla tradizione e dalla legge.

Ciascun codice deve avere un nome breve, anch'esso unico e riconoscibile, preceduto dalle lettere "LL".

I nomi sono assegnati dall'Ufficio per la Revisione Legale, se non sono esplicitamente stabiliti per legge.

Art. 3
(Formato del codice)

Il codice è predisposto secondo le linee guida dell'Ufficio per la Revisione Legale, favorendo l'accessibilità, la leggibilità e la coerenza dei testi.

Art. 4
(Organizzazione del codice)

Il codice è diviso in titoli, e ciascun titolo in articoli. La numerazione degli articoli è progressiva e indipendente per ciascun titolo.

Ciascun titolo e ciascun articolo ha un titolo, assegnato dall'Ufficio per la Revisione Legale se non esplicitamente stabilito dalla legge.

Art. 4
(Pubblicazione del codice)

I volumi dei codici sono resi disponibili in formato elettronico per la libera consultazione presso la Raccolta Ufficiale delle leggi della Repubblica.